TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 175

Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione

Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Abrogato dal 16 aprile 2002 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	V — Sanzioni
Titolo	I — Sanzioni penali
Capo	III — Revisione contabile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-175-falsita-nelle-relazioni-o-comunicazioni-della-societa-di-revisione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it